



Dott. Giulio Cesare Cappellini
NOTAIO

Rep.81272

Fasc.n.33176

REPUBBLICA ITALIANA

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

L'anno Duemilasei, addì 15 (quindici) febbraio in Pistoia, nel mio studio al Corso Gramsci n. 147.

Avanti a me Dott. Giulio Cesare Cappellini Notaro residente in Pistoia, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono comparsi:

Omissis

Rag. MAURO ERRICO, nato a Firenze il 20 Febbraio 1961,

Dott.SAVERIO FORTUNATO, nato a Vibo Valentia l'8 gennaio 1960,

omissis

Detti signori, della cui identità personale sono certo, mi hanno richiesto per il presente atto pubblico, mediante il quale:

richiamato l'atto costitutivo di associazione a mio rogito in data 26 maggio 2005 rep.n. 79332/32099 registrato a Pistoia il 3 giugno succ. al n. 1592, mediante il quale è stata costituita con effetto e decorrenza dal Primo giugno 2005 con sede in Firenze, via Lunga n. 76, l'associazione a carattere tecnico-professionale denominata COLLEGIO PERITI E CONSULENTI FORENSI, apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologia politica che opera senza scopo di lucro si propone di raggruppare e formare i periti consulenti tecnici che operano o che si propongono di operare su dei criteri di scientificità nell'ambito giudiziario, e promuove corsi di formazione o aggiornamento professionale seminari di studio e altro in forma autonoma o in collaborazione con ordini professionali, enti, associazioni, collegi, scuole, università e quant'altro, sotto l'insegna SCUOLA DEL COLLEGIO PERITI E CONSULENTI FORENSI;

e constatato che la Regione Toscana in relazione all'istanza presentata al Presidente della Giunta ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione, ha ri-

chiesto che vengano apportate modifiche di dettaglio allo Statuto vigente;

recepite tali richieste essi convengono:

- in primo luogo di modificare la denominazione dell'associazione in CSI- Periti e Consulenti Forensi, laddove la dicitura abbreviata CSI indica le iniziali di Criminologia e Scienze dell'Investigazione;

- e in secondo luogo di aggiornare e di modificare lo Statuto dell'Associazione come dal testo redatto in quarantadue articoli, che mi consegnano dichiarando di averlo già in precedenza letto e che io allego sotto la lettera "A" al presente atto, omessane la lettura di nuovo per loro volontà.

Di quanto sopra ho fatto constare col presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su di un foglio per complessive pagine due e parte della terza, letto da me ai comparenti che lo approvano e con me Notaro come appresso lo sottoscrivono.

F.to: [redacted] - Errico Mauro - Fortunato Saverio -

[redacted] omissis

[redacted] Giulio Cesare Cappellini Notaio.



Dott. Giulio Cesare Cappellini
NOTAIO

Allegato "A" al Rep. n. 81272/33176

STATUTO ASSOCIAZIONE CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI - SEDE

ART. 1

Secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita in Firenze l'Associazione "CSI-Periti e Consulenti Forensi", Associazione a carattere tecnico scientifico, che raggruppa i Periti ed i Consulenti Tecnici e Scientifici esercenti la libera attività professionale, anche se non in forma prevalente o esclusiva. (La dicitura abbreviata "CSI" indica le iniziali di: Criminologia e Scienze dell'Investigazione).

SCOPI

ART. 2

L'Associazione, apartitica ed estranea a qualsivoglia ideologia politica o partitica, si propone di:

- a) Mantenere vivo lo spirito di collaborazione fra tutti gli iscritti all'Associazione allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile, all'interdisciplinarietà delle varie professioni in esso raggruppate;
- b) Tendere al progressivo aggiornamento professionale di tutti i suoi iscritti. Collaborare con lo Stato e gli Enti Locali alla formazione professionale degli associati, dando vita a scuole e/o corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale anche in collaborazione con i predetti Enti;
- c) Cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni pubbliche o private per la tutela degli interessi morali, culturali e tecnico-professionali degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi ed altro.
- d) di svolgere un ruolo unitario, di tutela e rappresentanza dei periti e consulenti forensi;
- e) svolgere qualunque attività annessa e connessa a quelle suddette, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie alla realizzazione degli scopi statutari.

SEDE - DURATA - SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 3

L'Associazione ha sede in Firenze, Via Lunga n. 76.

L'associazione ha durata illimitata ed opera senza scopo di lucro.

REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 4

L'ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) età minima anni 19;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti politici e civili;
- c) residenza o domicilio nell'ambito della regione Toscana;

d) titolo di studio: diploma scuola media superiore o laurea;

e) specifica competenza nella specialità richiesta;

f) aver superato una prova (orale o scritta) d'ammissione.

DIMOSTRAZIONE DELLA SPECIFICA COMPETENZA

ART. 5

a) Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, oltre al possesso del relativo titolo di studio, avente valore legale, si considererà l'avvenuto superamento con profitto, conseguito al termine di corsi di studio gestiti dall'associazione o in collaborazione con Enti qualificati.

ART. 6

Potranno essere altresì iscritti anche coloro che sono inseriti in:

a) Albi del C.T. del Giudice presso i Tribunali;

b) chi è iscritto ad Ordini o Collegi professionali.

ART. 7

La domanda per l'ammissione in qualità di iscritto deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione comprovante i requisiti, di cui agli articoli 4 - 5 - 6 - 7.

Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Direttivo (cui spetta di decidere sull'ammissione) lo sottoporrà all'esame di cui agli articoli 4 - 5 - 6, esprimendo al termine dello stesso, parere positivo o negativo all'ammissione.

Entro trenta giorni dalla data dell'eventuale comunicazione di reiezione della domanda, l'interessato potrà presentare ricorso alla Commissione Disciplinare, che deciderà in via definitiva. L'ammissione come socio avverrà nella disciplina "Metodologia scientifica dell'indagine peritale", che è sovrapponibile alla competenza in cui ogni iscritto è esperto.

ART. 8

Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo Iscritto è tenuto a perfezionare l'ammissione con il pagamento del contributo per l'anno in corso.

L'ammissione comporta l'impegno di mantenere l'iscrizione all'associazione per l'anno solare in corso, rinnovabile tacitamente, salvo disdetta a mezzo raccomandata postale a./r.

ART. 9

La qualità di Iscritto comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto, delle norme di Legge, del Codice deontologico professionale e delle deliberazioni di spettanza degli organi statutari.

L'iscritto ha l'obbligo di informare l'Associazione di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.

ART. 10

La qualità di Iscritto si perde:

a) - per dimissioni che devono essere notificate dall'interessato all'Associazione, mediante lettera raccomandata a.r.;

b) - per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo.

c) per decadenza su delibera del Consiglio Direttivo, a seguito della perdita da parte dell'iscritto di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'ammissione; in questo caso, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, egli può ricorrere al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva;

d) - per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione di Disciplina, in conseguenza di comportamenti lesivi al prestigio della categoria e per gravi infrazioni ed eccezionali motivi che rendano incompatibile l'ulteriore permanenza nell'Associazione. Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva. L'eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal definitivo provvedimento di radiazione, o dall'intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.

La cessazione della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati, comporta l'obbligo, da parte dell'interessato, di restituire la tessera e l'attestato di appartenenza all'Associazione e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti l'Associazione stessa.

Prima dell'adozione di provvedimenti disciplinari il Direttivo ha facoltà di proporre e nominare la costituzione di apposita Commissione Disciplinare composta da tre membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) - l'Assemblea degli Iscritti;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Revisore dei Conti;
- e) - la Commissione Disciplinare;
- f) - le cariche onorifiche

Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

L'ASSEMBLEA

ART. 12

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a)- determinare le linee generali dell'Associazione e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera categoria;
- b)- approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c)- approvare il preventivo di gestione;
- d)- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- e)- ratificare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;

f)- deliberare su specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Iscritti.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e viene indetta dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

ART. 14

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

ART. 15

In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli Iscritti, può essere convocata l'Assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 16

L'Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 17

A scopo referendario gli Iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto-opinione su appositi argomenti, anche per «corrispondenza», con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a tre giorni e le decisioni devono avere almeno la maggioranza semplice.

ART. 19

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario dell'Associazione. Se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri; dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili; è eletto

dall'Assemblea con una procedura che deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

- a)- la lista unica dei candidati verrà formata mediante referendum con il quale ciascun iscritto, che ha diritto di partecipare all'Assemblea, manifesta la propria disponibilità a ricoprire tale carica;
- b)- la votazione in Assemblea generale avverrà a schede;
- c)- ciascun elettore non potrà indicare, sulla scheda di votazione, più di quindici nominativi di candidati scelti tra quelli della lista unica;
- d)- verranno proclamati eletti al Consiglio Direttivo i candidati con il maggior numero di voti espressi dall'Assemblea generale;
- e)- in caso di parità l'elezione è a favore del candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro di uguale anzianità, quello di maggiore età;
- f)- i Revisori dei Conti assolveranno dall'inizio fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni e le incombenze di Comitato Elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive.

I posti risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati, per cooptazione, con riferimento ai risultati della precedente votazione.

I Consiglieri, così nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Nella eventualità di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza:

- il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Relatore.

Con votazione separata elegge, inoltre, uno o più Revisore dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avverranno almeno trimestralmente, su convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del/dei Revisore/i dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro.

Alle riunioni di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.

ART. 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a)- promuovere iniziative per realizzare la politica generale dell'Associazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;

- b)- curare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
- c)-deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente predisposti dal Direttivo e destinati all'esame dell'Assemblea;
- d)- approvare lo schema di preventivo;
- e)- deliberare in ordine alla misura dei contributi straordinari o della quota per le nuove iscrizioni;
- f)- promuovere la formazione delle Commissioni di studio e di disciplina, nominandone i rispettivi Coordinatori responsabili;
- g)- nominare, su proposta del presidente e mediante votazione a scheda, i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Consigli e Commissioni, in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
- h)- decidere, in via definitiva, sui ricorsi in materia di ammissioni e di cancellazioni;
- i) - stabilire le norme per l'emissione di ordini di pagamento e di incasso;
- l) - controllare l'operatività dei singoli Consiglieri nell'assolvimento degli incarichi assegnati ed adottare eventuali provvedimenti.

ART. 23

Sono altresì compiti del Direttivo:

- a)- predisporre i programmi dell'attività dell'Associazione;
- b)- elaborare il rendiconto consuntivo annuale e quello preventivo, con le relazioni da presentare all'Assemblea;
- c)- decidere sulla struttura dei servizi di Segreteria, delle attrezzature, della manutenzione della sede e delle esigenze pratiche di operatività;
- d)- esprimere pareri di congruità su note di competenze e spese relative alle prestazioni effettuate dagli Iscritti per incarichi di natura stragiudiziale.

IL PRESIDENTE

ART. 24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati; attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.

In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 25

Al Vice Presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza dello stesso.

IL SEGRETARIO

ART. 26

Al Segretario è demandato l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria dell'associazione; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, nonché alle Assemblee generali. Firma, con o senza il Presidente, gli attestati di appartenenza all'associazione e quelli di benemerenzza.

Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso, mentre nell'eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da altro Consigliere.

IL TESORIERE

ART. 27

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti.

Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali, eventualmente esterne.

Cura, con i Revisori dei Conti, la formazione dei bilanci.

In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario.

IL RELATORE

ART. 28

Il Relatore svolge il compito di sottoporre al Consiglio Direttivo le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione.

I REVISORI DEI CONTI

ART. 29

La questione amministrativa dell'Associazione è controllata dalla figura del Revisore dei Conti. Possono essere nominati uno o più membri, sia effettivi e sia supplenti; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori effettivi scelgono, fra di loro, il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età. I Revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori nelle Assemblee con votazione per scheda. Hanno inoltre tutti i compiti previsti nel presente atto.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 30

Viene nominata dal Consiglio Direttivo la Commissione di disciplina formata da tre Iscritti che resterà in carica per un anno, senza esclusione di rieleggibilità.

Sarà compito della Commissione di Disciplina il proporre al Direttivo i provvedimenti di radiazione.

IL PATRIMONIO - L'AMMINISTRAZIONE - IL RENDICONTO

ART. 31

Il patrimonio dell'Associazione è costituita:

- a) - dai beni immobili e mobili;
- b) - dai fondi di riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
- c) - da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

ART. 32

I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente o dal Tesoriere.

Delle ricevute di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto il controllo del Tesoriere e dei Revisori.

La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente e può avvenire anche da parte del Vice Presidente.

ART. 33

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione.

I SOCI ONORARI

ART. 34

Sono soci onorari coloro che il Direttivo ritiene che si sono contraddistinti per meriti insigni. Questi soci non sono tenuti a pagare le quote sociali. Tra i soci onorari possono essere nominati dei Presidenti onorari.

SEDI DI RAPPRESENTANZA

ART. 35

L'Associazione può disporre la creazione (e cessazione) di eventuali sedi di rappresentanza a livello territoriale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 36

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta ai sensi dell'art. 21 comma 3, del Codice Civile, ossia con 3/4 degli associati. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti all'Associazione. Il tutto comunque, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione.

ART. 37

Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'associazione e gli iscritti (o aspiranti tali) in dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà devoluta alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, di cui due nominati uno per parte, il terzo in accordo tra i primi due; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Presidente del Tribunale nominerà altresì, a richiesta del-

la parte che abbia nominato il proprio arbitro anche l'arbitro la cui nomina spetta all'altra parte se questa non avrà provveduto entro il termine di venti giorni dal formale invito. Il Collegio Arbitrale deciderà come arbitro irrituale e come mandatario negoziale delle parti.

Il lodo, che sarà inappellabile, rappresenterà la volontà dei mandanti intesa a risolvere per transazione la controversia. Le norme della procedura saranno stabilite dalla commissione arbitrale, ma dovranno essere rispettate le regole del contraddittorio. Il lodo dovrà essere pronunciato entro tre mesi dalla data di costituzione della commissione arbitrale.

ART. 38

Il Codice Deontologico è parte integrante del presente statuto, allegato 1.

ART. 39

La commissione tariffario e parcelle è costituita da almeno tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, dei quali uno con funzioni di Presidente. Spetta alla Commissione redigere il tariffario professionale attingendo anche agli usi e alle leggi vigenti. La Commissione può attivarsi su richiesta di un singolo iscritto per esprimere un parere di congruità in base all'operato professionale.

Il parere potrà essere utilizzato ai fini conciliativi in eventuali controversie tra l'iscritto e il committente.

ART. 40

In via conciliativa ogni iscritto o anche soggetto esterno può ricorrere alla Commissione Riconciliazione Arbitrato nominata dal Consiglio Direttivo, con almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

ART. 41

Il Direttivo si dovrà attivare per favorire una convenzione con una Compagnia di Assicurazioni in modo da offrire agli iscritti la possibilità mutualistica di stipulare una polizza a copertura dei rischi professionali, di cui agli artt. 1892 e 1893 di C.C.

ART. 42

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi dell'ordinamento giuridico e alle delibere interne emanate ed emanande secondo quanto previsto dallo statuto medesimo.

F.to: - Errico Mauro - Fortunato Saverio -